

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE  
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

**DECISIONE n. 9/2025**

resa nel procedimento con prot. n. 9 del 2025, instaurato d'ufficio ex art. 55, comma 1, lett. a), Regolamento di Giustizia, in seguito alla comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI; procedimento instaurato con la partecipazione dell'affiliata società Ginnastica Macerata (cod. 3218), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, e dell'affiliata società Ginnastica Agorà (cod.1139), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*.

**IN FATTO**

Il procedimento prendeva avvio dalla segnalazione/comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI, sulla base della Comunicazione avente ad oggetto "Errore materiale sulla Classifica GRUPPO Senior GOLD Sez. Aerobica Zona Tecnica 2 – Pomigliano d'Arco del 13 Aprile 2025". In tale comunicazione, veniva segnalato l'errore materiale circa la presunta erronea attribuzione della penalità pari a "0,50" alla Società Ginnastica Macerata per superamento della durata della musica pari a 1'31", in luogo della durata massima consentita pari a 1'25" +/- 5".

Lo scrivente Giudice Sportivo Nazionale provvedeva alla fissazione della data di assunzione della decisione secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia FGI. Veniva concesso, ai sensi della medesima disposizione, termine per l'invio di memorie e/o documenti difensivi. Si emanava altresì ad atto istruttorio.

La Segreteria degli Organi di Giustizia comunicava che il provvedimento era stato trasmesso agli interessati senza indugio.

Per il procedimento in oggetto perveniva Memoria da Celestina Barone secondo cui "La sottoscritta era presente al Campionato Junior/Senior AE – Zona Tecnica 2, 1<sup>a</sup> Prova, svoltosi in Pomigliano D'Arco il 12/13 aprile 2025; La sottoscritta nella predetta prova svolgeva le funzioni di Segretario di Gara; La sottoscritta non è in grado di chiarire se sia vero o meno la circostanza secondo cui il Giudice di Tempo avrebbe rilevato una durata della musica della Ginnastica Macerata pari a 1'31". I compiti e le competenze del Segretario di Gara, infatti, sono semplicemente quelli di controllo dell'effettiva registrazione dei punteggi conteggiati e inseriti tramite l'apposito sistema informatico, senza alcuna possibilità per il Segretario di Gara di

*modificare gli stessi. Pertanto, nel caso in cui dovessero essere attribuite delle penalità, al Segretario di Gara non è dato sapere per quale motivo le stesse siano state irrogate, limitandosi le proprie funzioni al suddetto mero controllo, senza alcuna possibilità di conoscere quanto rilevato dal Giudice di Tempo. La sottoscritta non è in grado di chiarire nemmeno se sia vero o meno la circostanza secondo cui da una successiva verifica effettuata dalla Presidente di Giuria è emersa una durata effettiva della musica della Ginnastica Macerata pari a “1'29” e circa 40 centesimi”. Al riguardo si precisa che la sottoscritta ha posto in essere tutto quanto di propria competenza per consentire al Presidente di Giuria di verificare la durata effettiva della musica della Ginnastica Macerata, ma di non essere a conoscenza, in quanto non comunicatole, dell'esito di tale verifica. Né vi è un diritto/dovere del Segretario di Gara di informarsi e/o conoscere gli esiti delle verifiche effettuate dalla Presidente di Giuria. La sottoscritta, infine, dichiara che non è vera la circostanza che non è stato possibile annullare l'attribuzione della penalità alla Ginnastica Macerata giacché il sistema informatico non lo consentiva. Al riguardo si precisa che la sottoscritta, come richiesto dal Presidente di Giuria, ha posto in essere tutto quanto necessario per lo sblocco dei sistemi informatici e per la modifica del punteggio, che quindi ben poteva essere modificato. Se ciò però non è avvenuto, e quindi il punteggio con la penalità è stato riconfermato dal Capo Giuria, è esclusivamente perché la penalità poteva essere annullata esclusivamente dal Giudice di Tempo, nel caso in cui lo stesso fosse stato informato dal Presidente e dal Capo Giuria. Inoltre, con la stesura della classifica finale, il Presidente di Giuria, nonostante fosse a conoscenza dell'anomalia, non l'ha segnalata permettendo quindi di concludere l'operazione di premiazione”.*

*Perveniva Memoria della Sig.ra Valeria Perris secondo cui “al gruppo della ginnastica Macerata ho riscontrato un'anomalia nella durata della musica pari a 1 minuto e 31 secondi ovvero il superamento di un secondo del limite massimo stabilito dal regolamento, pari ad 1 minuto e 25 +/- secondi” ma di non conoscere gli esiti dell'approfondimento.*

*Perveniva Memoria del prof. Paolo Pasqualoni quale Amministratore Unico della Ginnastica Agorà secondo cui “la Dottoressa Sara Natella, nostro tecnico nella gara in oggetto, mi comunicava che al termine delle premiazioni veniva informata dalla Presidente di Giuria che la classifica appena dichiarata non era quella corretta. Inoltre le veniva chiarito, che la ragione di questa imprecisione, era dovuta ad un errore materiale nei confronti della Società Ginnastica Macerata, e che la stessa Presidente di Giuria avrebbe provveduto a far correggere il prima possibile la classifica. In particolare la nuova classifica corretta avrebbe previsto Il gruppo Senior della Ginnastica Macerata al primo posto e il Gruppo Senior della Ginnastica Agorà*

*al secondo posto*” dichiarando altresì di prendere “*atto di quanto accaduto*” e di essere “*concorde con la correzione della classifica*”.

Perveniva infine Memoria della SSD Ginnastica Macerata.

In ragione dei plurimi profili segnalati dalle Parti, dalla consistenza delle Memorie difensive, dalla complessità della questione sottoposta alla cognizione dello scrivente e della necessità di approfondimento, fattuale e giuridico, si rendeva necessario differire il termine per l’assunzione della decisione alla data odierna.

### **IN DIRITTO**

Dall’istruttoria e dalle difese emerge l’accertamento della differenza tra la durata inserita negli esiti di gara (con penale) e la durata accertata successivamente. In particolare, anche in ragione della fede privilegiata riconosciuta dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni e agli atti degli Ufficiali di Gara, deve ritenersi accertato che l’esercizio svolto dalla Ginnastica Macerata fosse contenuto all’interno di 1’30”.

I profili procedurali, riguardanti la modalità per la correzione della penalità attribuita in prima istanza, non risultano utili né rilevanti ai fini della decisione. A prescindere, infatti, da come avrebbe dovuto esser corretto l’errore, la cognizione dello scrivente GSN ben ricomprende ogni potere di annullamento (o, in generale, dichiarazione di inefficacia) delle penalità irrogate in sede di gara; in altri termini, il sindacato del GSN non può essere escluso ancorché la correzione dell’errore materiale potesse essere effettuata con differenti modalità e da differenti organi federali.

Orbene, risultando accertato il rispetto della durata massima della musica dell’esercizio della SSD Ginnastica Macerata, contenuto in 1’30”, risulta parimenti erronea l’attribuzione della penalità pari a 0,5.

In pieno spirito di collaborazione e sportivo, senza dubbio meritevole di essere sottolineato, la stessa società Ginnastica Agorà ha comunicato la piena adesione a tale ricostruzione, già a sua conoscenza.

Per tale ragione, accertata l’illegittima attribuzione della penalità di 0,5 alla SSD Ginnastica Macerata, si dispone la modifica della Classifica GRUPPO Senior GOLD Sez. Aerobica Zona Tecnica 2 – Pomigliano d’Arco del 13 Aprile 2025 con eliminazione di tale penalità.

Incidentalmente si evidenzia come l’errore nell’attribuzione del punteggio non appare correlato ad alcuna condotta illecita – i cui effetti potenzialmente lesivi peraltro sono stati immediatamente sterilizzati.

### **P.Q.M.**

Io scrivente Giudice Sportivo Nazionale così dispone:

- annulla la penalità di pari a 0,5 attribuita illegittimamente alla SSD Ginnastica Macerata e dispone la modifica della Classifica GRUPPO Senior GOLD Sez. Aerobica Zona Tecnica 2 – Pomigliano d’Arco del 13 Aprile 2025.

Trasmette in presente provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione alle parti e agli organi federali competenti per l’omologazione.

Roma, 15 giugno 2025

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE FGI  
F.to Avv. Alessandro Benincampi